

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE SECONDA

Sent. 231/2004

RG.n. 120/2004

Composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano	Presidente
Dott. Giorgio Calderoni	Consigliere
Dott. Ugo di Benedetto	Consigliere rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella Camera di Consiglio del 5.2.2004

Sul ricorso proposto da:

RIVONI GIUSEPPE e MATRANGA MARIA rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Delucca e Alessandro Marelli ed elettivamente domiciliati in Bologna Via D'Azeglio 39;

contro

Comune di Grizzana Morandi in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Nesti ed elettivamente domiciliato in Bologna via Montegrappa 3 presso lo Studio Luca;

e nei confronti di:

Servizio Assetto del Territorio del Comune di Grizzana in persona del Responsabile pt., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'ordinanza n. 69/2003 prot.n. 8458 del 15.10.2003 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Grizzana Morandi notificata in data 11.11.2003, contenente ordine di demolizione di una struttura in legno con annessi impianti, e di ripristino dello stato dei luoghi, in frazione Oreglia, con avvertimento di acquisizione gratuita dei beni e dell'area di sedime al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza nel termine di 90 giorni dalla notifica; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale di quello impugnato, tra cui, l'ordinanza n. 49/03 prot.n. 7017 del 28.8.2003 del medesimo Responsabile di Servizio in epigrafe, di immediata sospensione dei lavori, e la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Vergato, prot.n. 1289 del 5.8.2003, mai comunicata ai ricorrenti, di segnalazione di presunta violazione urbanistico – edilizia e per l'accertamento che la data di realizzazione del manufatto asseritamene abusivo è anteriore al 31.3.2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti e i documenti della causa;

Designato relatore il Cons. dott. Ugo di Benedetto;

Uditi altresì, per le parti, gli avv.ti Alessandro Marelli, per i ricorrenti, e Gherardo Nesti per il Comune resistente, anche in merito all'eventuale adozione di una sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 26 della L. 1034/71, come modificato dall'art. 9 L.n. 205/2000;

Ritenuto che è possibile definire la controversia in forma semplificata, per le seguenti considerazioni di fatto e di diritto;

FATTO e DIRITTO

1. – I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusiva, nonché la precedente sospensione dei lavori predetti.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 5.2.2004, ai sensi dell'art. 9 della L.n. 205/2000.

2. – Va preliminarmente osservato che il provvedimento di sospensione dei lavori ha perso effetto anche a seguito della successiva ingiunzione di demolizione e, pertanto è venuto meno l'interesse alla decisione, per questo aspetto.

L'ordinanza di demolizione ritualmente impugnata, risulta essere stata emanata in data 15.10.2003.

3. – Ciò premesso va rilevata la fondatezza della seconda censura dedotta con la quale si deduce la violazione dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in legge n. 326/2003, il quale richiama l'art. 44 della L.n. 47/85; tali disposizioni, infatti,

dispongono, in pendenza del termine per presentare il “condono” edilizio, la sospensione anche dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori e, quindi, l’illegittimità dei conseguenti atti adottati dall’Amministrazione.

4. – Per tali ragioni, di carattere assorbente riguardo alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di demolizione n. 69 del 15.10.2003 impugnato.

5. – Naturalmente, all’esito del procedimento di condono, se negativo, o in caso di mancata presentazione della domanda da parte dei ricorrenti, l’Amministrazione dovrà adottare i conseguenti necessari provvedimenti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna –
Bologna, Sezione Seconda,

ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’adozione n. 69 del 15.10.2003 impugnata.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi €. 1.000,00.- (mille/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 5.2.2004.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. rel. est. F.to Ugo di Benedetto

Depositata in Segreteria in data 16.2.2004

Bologna li 16.2.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari